Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 marzo 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1113.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni, per la marina mercantile, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Regione siciliana svolge nell'ambito del proprio territorio, per quanto concerne i trasporti, di qualsiasi genere, di interesse regionale, le attribuzioni del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione stessa, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di trasporti di interesse regionale in concessione, l'Amministrazione regionale si avvale degli uffici periferici dell'Amministrazione dei trasporti, esistenti nella Regione siciliana, fino a quando non avrà diversamente provveduto.

Art. 3.

La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dei trasporti sugli enti ed istituti di interesse regionale, compresi quelli consorziali, esistenti nella Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Parimenti l'Amministrazione regionale esercita il controllo sui concessionari di pubblici servizi di trasporto, esistenti nella Regione.

Art. 4.

Sono da considerare di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporto, ad eccezione di quelli esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione.

I provvedimenti concernenti l'impianto e la gestione dei pubblici servizi di trasporto, per i quali, in base alle norme vigenti, è previsto il concorso dello Stato, sono adottati dal Ministero dei trasporti, sentita l'Amministrazione regionale.

Art. 5.

Del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte due assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato.

Art. 6.

Il Comitato regionale di coordinamento per i trasporti deve essere sentito dall'Amministrazione regionale per la concessione di nuovi servizi di linea per viaggiatori e merci, nonchè per la modificazione delle clausole riflettenti le concessioni già in vigore, riguardanti le modalità di esercizio dei servizi medesimi.

Le deliberazioni difformi dal parere del Comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione.

Art. 7.

Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici servizi di trasporto, dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.

Art. 8.

Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 9.

Alle riunioni che avranno luogo presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la determina-

zione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possano interessare la Regione siciliana, parteciperà un rappresentante della Regione medesima.

Art. 10.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale dei trasporti, in servizio presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Con decreto del Ministro per i trasporti, su richiesta dell'Amministrazione regionale, può essere destinato a prestare servizio presso la Regione personale dei ruoli dell'Amministrazione dei trasporti nella posizione di comando, ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale comandato a prestare servizio presso la Regione sono comunicati anche all'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la Regione, fino a quando si avvale degli uffici statali di cui all'art. 2, verserà annualmente allo Stato una quota delle spese al lordo da esso sostenute per stipendi ed altre competenze al personale degli uffici suddetti, nonchè per il funzionamento dei medesimi.

Detta quota sarà determinata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti, previa intesa con l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MATTARELLA — TAMBRONI — GAVA — TAVIANI — PANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 7. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953, n. **1114.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Enotecnico Giuseppe Asnaghi », istituita presso l'Istituto tecnico agrario di Alba (Cuneo).

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Enotecnico Giuseppe Asnaghi », istituita presso l'Istituto tecnico agrario di Alba (Cuneo), viene eretta in ente morale e conferita un'annua borsa di studio a favore dell'alunno più meritevole dell'ultimo anno dell'Istituto per il conseguimento del diploma e del titolo di enotecnico e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 30. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. **1115.**

Autorizzazione all'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare l'eredità, disposta in suo favore, dal dott. Antonio Baselli, con testamento olografo 29 agosto 1949, aperto e pubblicato dal dott. Antonio Grusovin, notaio in Gorizia, in data 11 luglio 1950, n. 13297 di repertorio. Il patrimonio della suddetta eredità viene eretto in ente morale con la denominazione di « Fondazione dott. Antonio Baselli » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 9. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. **1116.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Teobaldo Vincenzo Rossiano », con sede nel comune di San Michele Mondovì (Cuneo).

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Teobaldo Vincenzo Rossiano », con sede nel comune di San Michele Mondovì (Cuneo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 10. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1954, n. **23.**

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corrente anno 1954 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:

per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;

per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive.

Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1954

EINAUDI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 23. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 24.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad acquistare un immobile per la nuova sede dei propri uffici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 172 in data 15 giugno 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ha stabilito di acquistare un appartamento composto di n. 66 vani, per la nuova sede dei propri uffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad acquistare dalla Società Costruzioni Immobiliari s.r.l. l'intero primo piano dell'edificio ubicato in La Spezia, tra la via Veneto e la via Don Minzoni, da adibire a nuova sede dei propri uffici, alle condizioni specificate nella deliberazione numero 172 del 15 giugno 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 25.

Modificazioni al riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e successive modificazioni, alla Facoltà di medicina e chirurgia e alla Facoltà di farmacia della Università di Sassari, per assicurare il funzionamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituita presso l'Università predetta con la legge 11 aprile 1953, n. 314;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza dell'11 dicembre 1953;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il ruolo organico dei posti dei professori di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari è stabilito come appresso:

Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 11;

Facoltà di farmacia: posti di ruolo 2;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1954

EINAUDI

TOSATO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 19. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1953.

Nomina del prefetto dott. Antonio Carelli a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del prefetto dott. Stanislao Caboni, collocato a riposo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nell'anzidetta Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prefetto dott. Stanislao Caboni cessa, a decorrere dal 2 gennaio 1954, dalle funzioni di rappresentante del Governo nella Regione sarda, che vengono assunte dalla stessa data dal prefetto dott. Antonio Carelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 28 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Registro n. 88 *Presidenza, foglio n.* 341

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 23043 in data 28 novembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Gori Leonetto, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Calugi Giovanni, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gori Leonetto è sostituito con il sig. Calugi Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cosenza n. 5478 in data 22 gennaio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Senatore Giuseppe, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Federazione provinciale dell'artigianato), in quanto non più appartenente alla stessa, con il sig. Pasqua Antonio, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Senatore Giuseppe è sostituito con il signor Pasqua Antonio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1954

(1249) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1954.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli n. 1283-1/20 in data 25 gennaio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Diotti Santino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Brustia Silvestro, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Diotti Santino è sostituito con il sig. Brustia Silvestro, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dei relitti del vecchio alveo del colatore Spino o Novarolo, siti nei comuni di Rivarolo del Re (Cremona) e Rivarolo Mantovano (Mantova).

Con decreto del 23 novembre 1953, n. 1779, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dei relitti del vecchio alveo del colatore Spino o Novarolo, siti nel comune di Rivarolo del Re (Cremona) di are 4,50; 6,80; 45,10; 46,00; 1,60; 2,80; 6,70, 15,00; 16,10; per una superficie complessiva di ettari 1.44.50 e nel comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) di are 4,00; 11,50; 34,00; 46,00; 2,20; 14,00; 15,00; 22,50; 1,90, 8,30; 21,60; 4,60; 2,60; 31,80; 2,50; 23,60; 17,19; 27,80; 5,83; 5,83; per una superficie complessiva di ettari 3.02.75 ed indicati nell'estratto catastale 9 agosto 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Cremona, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1238)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Rena, con sede nel comune di Rezzato (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 6 marzo 1954, n. 5983, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio *di miglioramento fondiario della roggia Rena*, con sede nel comune di Rezzato (Brescia), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 28 febbraio 1937, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1218)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Praterie Vernone, Barrera, Dietro Castello, con sede nel comune di Castagnole Piemonte (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 11825 in data 6 marzo 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio *di miglioramento fondiario* delle Praterie Vernone, Barrera, Dietro Castello, con sede nel comune di Castagnole Piemonte (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 15 marzo 1953.

(1219)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Bosco Speciale, con sede nel comune di Morozzo (Cuneo) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 86, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Bosco Speciale con sede nel comune di Morozzo (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Quaglia ing. Vittorio, presidente;

Basiglio dott. Giuseppe e Gandolfo dott. Davide, membri.

(1223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1954, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario della Società cooperativa fiorentina latte e derivati, con sede in Firenze.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1954, è stato revocato il precedente decreto 29 gennaio 1954, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società *cooperativa fiorentina* latte e derivati, con sede in Firenze, e alla nomina di un commissario nella persona del dott. Renato Cozzi.

(1177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62.

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	642,75
» Firenze	624,84	642,15
» Genova	624,85	643,50
» Milano	624,87	642,75
» Napoli	624,85	642,30
» Palermo	624,88	642,37
» Roma	624,85	642,75
» Torino	624,86	643 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,82	643,65

Media dei titoli del 16 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,275
Id. 3,50 % 1902	60,25
Id. 3 % lordo	80,80
Id. 5 % 1935	94,375
Redimibile 3,50 % 1934	81,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 -
Id. 5 % 1936	92,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,86
1 dollaro canadese	» 642,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Trasferimento di sede da Ravenna a Bologna presso l'Istituto di chimica generale, della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 340.3.11115 in data 25 agosto 1953, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;

Vista la nota n. 2448 in data 5 febbraio 1954, con cui il Prefetto di Ravenna rappresenta la necessità che la predetta Commissione, data la inadeguata attrezzatura del Laboratorio d'igiene di Ravenna, possa espletare le prove pratiche di esame presso l'Istituto di chimica generale dell'Università di Bologna;

Decreta:

Le prove pratiche di esame del concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna avranno luogo presso l'Istituto di chimica generale dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1187)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 ottobre 1953, n. 340.2.72/11959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1952;

Visto il decreto 26 novembre 1953, n. 340.2.72/12592, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Antonio But con il vice prefetto dott. Italo Antonucci nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Savona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottore Italo Antonucci, trasferito ad altra sede in seguito a promozione, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Italo Antonucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Mario Vegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1195)

Sostituzione di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 29 settembre 1953, n. 340.2.28/11362, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Ferrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Mario Caporali, collocato a riposo, e il prof. Fernando Rietti, deceduto, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Caporali e del prof. Fernando Rietti, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952, il medico provinciale dott. Salvatore Scandura e il prof. Ferruccio Ravenna, docente in clinica e patologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1197)

CORTE DEI CONTI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 22 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto in data 22 luglio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione della Corte di cassazione e della Università degli studi di Roma, rispettivamente in data 10 e 26 febbraio 1954;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti è composta come segue:

Presidente:

Vivaldi dott. Fulberto, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Benedetti avv. Giovanni Battista, consigliere della Corte dei conti;

Casorati dott. Pier Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Di Pilato dott. Domenico, consigliere della Corte di cassazione;

Capograssi prof. Giuseppe, ordinario nella Università di Roma, Facoltà di scienze politiche.

Nel caso di assenza o di impedimento, i predetti membri saranno, nell'ordine, sostituiti come segue:

Fiandaca dott. Calogero, consigliere della Corte dei conti;

Flores di Arcais dott. Emilio, consigliere della Corte dei conti;

Vistoso dott. Giovanni Battista, consigliere della Corte di cassazione;
Volpicelli prof. Arnaldo, ordinario nella Università di Roma, Facoltà di scienze politiche.
Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario Gerardi avv. Giuseppe.
Il compenso spettante agli indicati componenti la Commissione esaminatrice è quello previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.
Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1954

Il presidente ff.: ELIA ROSSI PASSAVANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1954
Registro n. 89 *Presidenza, foglio n.* 122. — FLAMMIA

(1278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli);
Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli), nell'ordine appresso indicato

1. Russo dott. Giovanni	punti	88,44	su 132
2. Palmieri dott. Francesco	»	87,97	»
3. Livi dott. Filiberto	»	84,59	»
4. L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	82,97	»
5. Davì dott. Guido	»	80,66	»
6. Massucco dott. Dante	»	80,18	»
7. Del Bene dott. Giovanni	»	79,09	»
8. Zito dott. Ludovico	»	79,06	»
9. Cioce dott. Giuseppe	»	78,03	»
10. Novaga Arvedo	»	77,16	»
11. Troccoli Bernardino	»	74,50	»
12. Fiorentin dott. Antonio	»	74,35	»
13. Roccella dott. Davide	»	73,62	»
14. Frajese dott. Vittorio	»	71 —	»
15. Burani Spartaco	»	70,89	»
16. Campanelli dott. Giovanni	»	60,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1276)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4910/3ª San. in data 8 marzo 1950, col quale veniva bandito il concorso per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1949;
Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 dicembre 1953, n. 340/312189;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 1º marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Lorusso dott. Roberto	punti	79,37	su 150
2. Cammarano dott. Gian Luigi	»	76,68	»
3. Paita dott. Carlo	»	76,50	»
4. Zamperini dott. Mameli	»	75,87	»
5. Giorgi dott. Mario	»	67,25	»
6. Fasciolo dott. Franco	»	67,03	»
7. Calloni dott. Carlo	»	63,86	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 4 marzo 1954

Il prefetto: GORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4095 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 4910 in data 8 marzo 1950;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 1º marzo 1949, n. 55;

Decreta:

Il sottoindicato veterinario, compreso nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco segnata:
Lorusso dott. Roberto: consorzio veterinario Beverino, Riccò del Golfo Pignone.
La rappresentanza consorziale dei Comuni suindicati è incaricata della esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 4 marzo 1954

Il prefetto: GORINI

(1262)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.